

## CORONAVIRUS, ECCO LE MISURE ADOTTATE

### Misure Generali

**Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18**

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020](#) (che estende all'intero territorio nazionale le prescrizioni impartite in precedenza solo per determinate aree geografiche dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#))



Fino al 3 APRILE 2020

#### ISTRUZIONE

- *Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.*
- *Sospesi viaggi di istruzione e uscite didattiche.*
- *Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza.*

#### ECCEZIONI

Nessuna eccezione.



Fino al 3 APRILE 2020

#### CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO

- *Vietati gli spostamenti in entrata e uscita, nonché all'interno dei territori.*
- *Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena o sia risultato positivo al virus.*

#### ECCEZIONI

- Consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

N.B.: si deve comunque essere in grado di provare la sussistenza delle condizioni indicate sopra, anche mediante **autodichiarazione** che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.



Fino al 3 APRILE 2020

## ASSEMBRAMENTO DI PERSONE

- ***Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.***

### ECCEZIONI

Nessuna eccezione.



Fino al 25 MARZO 2020

## RISTORAZIONE

- ***Sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).***

### ECCEZIONI

- Rimangono aperti i servizi di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



Fino al 3 APRILE 2020

## SPORT

- ***Chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.***
- ***Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.***

### ECCEZIONI

- Le competizioni sportive all'aperto sono ammesse solo a porte chiuse.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
- Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
- Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.



Fino al 25 MARZO 2020

## ATTIVITÀ COMMERCIALI

- *Sospese le attività commerciali al dettaglio.*

### ECCEZIONI

- Rimangono aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1
  - Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  - Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.



Fino al 25 MARZO 2020

## SERVIZI PER LA PERSONA

*Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.*

### ECCEZIONI

Rimangono aperte le seguenti attività:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse



Fino al 3 APRILE 2020

## CONCORSI PUBBLICI

*Sospesi.*

### ECCEZIONI

Si terranno regolarmente i concorsi svolti su sola base curriculare, quelli per il personale sanitario e per il personale della protezione civile.



Fino al 3 APRILE 2020

## ATTIVITÀ RICREATIVE

*Sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività.*

### ECCEZIONI

Nessuna eccezione.

## Giustizia

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18



Tra il 16 Aprile e il 30 Giugno 2020

## MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

*Gli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.*


Queste misure possono includere:

- *La limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari;*
- *La limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- *La regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, in modo tale che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- *L'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- *La celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*

- *La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;*
- *La previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni previste per il rinvio d'ufficio delle udienze;*
- *Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

#### **ECCEZIONI**

Nessuna eccezione.



Dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020

## **TERMINI**

*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.*

#### **ECCEZIONI**

Le eccezioni sono le stesse previste per la sospensione delle udienze.



Dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020

## **PRESCRIZIONE**

*Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare.*

#### **ECCEZIONI**

Le eccezioni sono le stesse previste per la sospensione delle udienze.



Fino al 22 MARZO 2020

## UDIENZE

**Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, senza la necessaria presenza dell'avvocato di fiducia o d'ufficio.**

### ECCEZIONI

#### Si svolgono le seguenti udienze in materia civile:

- Nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- Nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- Nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi urgenti;
- Nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- Nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- Nei procedimenti sull'esecuzione provvisoria, sulla sospensione dell'esecuzione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

#### Si svolgono le seguenti udienze in materia penale:

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- Nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
  - a) Udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
  - b) Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili. *//c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.*